P9_TA(2023)0377

Richiesta di difesa dell'immunità di Stefano Maullu

Decisione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Stefano Maullu (2023/2038(IMM))

(C/2024/2839)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta presentata il 17 marzo 2023 da Stefano Maullu in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento penale pendente davanti al Tribunale ordinario di Venezia, e comunicata in Aula il 29 marzo 2023,

— avendo ascoltato Stefano Maullu a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

— visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 ([1]),

— visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A9-0318/2023),

A. considerando che Stefano Maullu, deputato al Parlamento europeo dal 13 luglio 2015 al 1º luglio 2019, eletto in Italia, ha chiesto la difesa della sua immunità parlamentare nel quadro di un procedimento penale a suo carico pendente davanti al Tribunale ordinario di Venezia per aver offeso l'onore e il prestigio del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, ai sensi dell'articolo 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale italiano e dell'articolo 13 della legge italiana 8 febbraio 1948, n. 47;

B. considerando che tale procedimento si basa su dichiarazioni rese da Stefano Maullu e pubblicate su un quotidiano italiano il 5 aprile 2018; che tali dichiarazioni contenevano un commento a un'intervista sul tema delle armi da fuoco che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia aveva rilasciato a un altro quotidiano italiano; che tale commento includeva accuse considerate offensive dalla persona interessata;

C. considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del suo regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei deputati che lo compongono e che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

D. considerando che una dichiarazione resa da un deputato al di fuori del Parlamento europeo può costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 solo qualora la sua natura e i suoi contenuti presentino un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di tale deputato al Parlamento europeo;

([1]) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

E. considerando che, nel caso di specie, il presunto reato non riguarda opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di Stefano Maullu in qualità di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

F. considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica solamente ai deputati al Parlamento europeo; che Stefano Maullu è stato deputato al Parlamento europeo fino al 1º luglio 2019; che la perdita dello status di deputato al Parlamento europeo è associata alla perdita della relativa immunità, la cui durata è limitata, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7, a tale mandato ([2]);

1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Stefano Maullu;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità italiane investite del procedimento e a Stefano Maullu.

([2]) Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2017, *Marion Le Pen/Parlamento europeo*, T-284/17, punto 28, ECLI:EU:T:2017:939.